



Federazione
Gilda - Unams

GILDA DEGLI INSEGNANTI

Segreteria Provinciale di Catania
Via V. Giuffrida 172, 95128 - Catania

Tel/fax. (095)432850 - email: sede@gildacatania.it - PEC: fgucatania@pec.it - sito: www.gildacatania.it

Catania, 28 settembre 2026

**Alla DS pro-tempore
del L. A. S. "Emilio Greco" di Catania
Prof.ssa Angela Rosa Maria Pistone**

**e, per conoscenza,
alla RSU d'Istituto
All'albo sindacale dell'Istituto, anche nella
sezione online dedicata**

Replica alla nota prot. n. 17658 del 25 settembre 2026

**Oggetto: Diffida FGU del 23 settembre 2026 e circolare n. 40 sulla registrazione delle presenze
ASACOM**

Il sottoscritto Prof. Giorgio La Placa, nella qualità di Coordinatore provinciale di Catania della Federazione Gilda Unams, contesta il riscontro in oggetto. Nonostante la diffida del 23 settembre, la Dirigente non revoca la circolare n. 40 e conferma che le annotazioni dei docenti saranno utilizzate per attestare le prime presenze degli ASACOM.

La nota ammette al contempo che la rilevazione del servizio, ai fini del riconoscimento delle prestazioni e dei compensi, compete ai soggetti esterni.

Mantenere l'ordine impartito ai docenti pur riconoscendo la competenza altrui sulla rilevazione delle prestazioni configura, secondo la scrivente Federazione, un abuso del potere organizzativo e richiede un'immediata rettifica.

Destinatari e contraddittorio sindacale

La nota dichiara di rispondere alla diffida della FGU, ma reca come destinatari la "RSU d'Istituto e gli Atti", escludendo proprio l'organizzazione che l'ha presentata e il suo sottoscrittore.

Non è una mera imprecisione formale: la RSU aveva ricevuto la diffida soltanto per conoscenza e non può sostituirsi alla Federazione Gilda UNAMS nel contraddittorio. Questa modalità di risposta è istituzionalmente scorretta e, insieme alla proposta di convocare la sola RSU per il 30 settembre, rischia di comprimere la partecipazione della FGU alle relazioni sindacali. Si chiede la trasmissione formale del riscontro alla FGU e la convocazione di tutte le organizzazioni territoriali aventi titolo, ai sensi dell'art. 11 del CCNL 2022-2024.

Registrazioni relative all'alunno e rilevazione del servizio esterno

La diffida non contesta la documentazione di fatti concernenti l'alunno e la sua vigilanza. Se l'alunno lascia effettivamente l'aula con un operatore identificato e autorizzato, è opportuno

registrare l'uscita e le circostanze dell'affidamento, secondo una procedura chiara e coerente con il PEI.

Ciò non equivale a chiedere a ciascun docente, ogni giorno, di rilevare la presenza o l'assenza lavorativa dell'ASACOM, anche quando opera fuori dall'aula, per consentire la compilazione dei fogli firma e delle attestazioni destinate alle cooperative.

La circolare n. 40 collega espressamente le annotazioni dei docenti alla compilazione dei fogli firma. La risposta evita di revocare l'ordine e, nell'ultimo capoverso, conferma che le annotazioni serviranno ad attestare le prime presenze. Non è sufficiente spostare su altri la firma finale quando la rilevazione giornaliera è imposta ai docenti: si scarica sul personale della scuola la raccolta dei dati necessari alla gestione del servizio esterno, lasciando per di più indeterminati i limiti della verifica. Si tratta di un uso distorto del potere di organizzazione, che non può trasformare le difficoltà della scuola, della cooperativa o dell'ente competente in nuovi obblighi professionali dei docenti.

Norme sul registro e responsabilità di vigilanza

L'art. 41 del R.D. n. 965/1924 disciplina la diligente tenuta del giornale di classe con riguardo all'insegnamento e agli alunni; non contiene l'obbligo di rilevare il servizio reso da dipendenti di cooperative. Il richiamo, nella risposta, alle fattispecie penali di falso è fuori bersaglio: il dovere di veridicità riguarda i fatti che il docente deve attestare e che conosce nell'esercizio delle sue funzioni. Invocare possibili conseguenze penali per giustificare una nuova registrazione quotidiana, persino di attività svolte fuori dall'aula e non verificabili dal docente, appare sproporzionato e produce un'inaccettabile pressione sul personale.

Si contesta altresì l'affermazione secondo cui una semplice annotazione "scinde legalmente la vigilanza". L'annotazione documenta una situazione di fatto, ma non supplisce all'identificazione dell'operatore, alla sua autorizzazione e a regole organizzative effettive sulla presa in carico dell'alunno. Quanto alla Cassazione penale n. 9974/2020 citata nella risposta, se ne chiede il testo integrale o l'indicazione di sezione, data di deposito ed estremi che consentano di verificarne esattamente oggetto e principio affermato; allo stato, non è possibile assumere la sintesi contenuta nella nota come fondamento di un trasferimento automatico della responsabilità.

Procedura, documenti e tavolo di contrattazione

La stessa Dirigente riferisce che le cooperative inviano talvolta operatori senza preavviso né comunicazione dei nominativi. È una criticità organizzativa seria, che impone alla scuola di verificare identità, titolo di accesso e modalità di presa in carico dell'alunno. Non può diventare la giustificazione per imporre ai docenti la rilevazione delle prestazioni degli esterni. Dichiarare di non possedere convenzioni, modelli o disposizioni dell'ente competente e, nello stesso tempo, continuare a pretendere le registrazioni dai docenti rende ancora più evidente l'irragionevolezza della disposizione. Si chiedono le interlocuzioni necessarie con la Città Metropolitana e i soggetti erogatori e la trasmissione alla parte sindacale, prima dell'incontro e senza dati personali degli alunni, della proposta di procedura e degli atti disponibili.

Il rinvio a un futuro incontro non autorizza a mantenere efficace la circolare contestata. Si chiede una convocazione formale dell'intera parte sindacale avente titolo, con la materia iscritta all'ordine del giorno e gli atti trasmessi in tempo utile. L'esame dei riflessi delle procedure informatiche sulla qualità del lavoro e sulla professionalità del personale rientra nell'art. 11, comma 4, lett. c9, del CCNL 2022-2024. Il tavolo non può essere utilizzato per legittimare retroattivamente un ordine unilaterale né per ampliare le mansioni ordinarie dei docenti.

Richieste conclusive

Per quanto sopra, la Federazione Gilda-Unams diffida nuovamente la Dirigente dal mantenere in vigore e applicare la circolare n. 40 nella parte che impone ai docenti l'annotazione quotidiana delle presenze ASACOM e ne prevede l'uso per compilare i fogli firma. Chiede la revoca immediata di tale disposizione e la pubblicazione, con le stesse modalità della circolare, di una comunicazione che distingua i fatti relativi all'alunno dalla rilevazione del servizio esterno ed escluda qualunque pretesa di certificare fatti non direttamente conosciuti.

Si chiedono inoltre la convocazione formale della FGU al tavolo, l'invio preventivo della proposta di procedura e della documentazione disponibile, la conferma della pubblicazione integrale della diffida all'albo sindacale e gli estremi di protocollazione attribuiti alla stessa. Si richiede un riscontro scritto sulla revoca senza attendere il tavolo. In difetto, la prosecuzione dell'ordine contestato e l'eventuale esclusione della FGU dalle relazioni sindacali saranno valutate nelle sedi di tutela competenti, anche ai fini dell'art. 28 della legge n. 300/1970, ove ne ricorrano i presupposti.

Il Coordinatore provinciale di Catania

Federazione Gilda Unams – FGU

Prof. Giorgio La Placa

